

**Risposta n. 57**

**OGGETTO:** Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Scambio mediante conferimento delle partecipazioni non di controllo detenute in una holding - effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa - articolo 177 comma 2-bis del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'*Istante* (persona fisica) detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ALFA Holding, costituita nel 2020 ed avente quale oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni nonché operazioni ad esse correlate.

In seguito ai conferimenti eseguiti dai due soci fondatori in sede di costituzione, ALFA Holding possiede attualmente le partecipazioni nelle società esercenti attività commerciale di seguito indicate:

1. 100 per cento della Società BETA S.r.l.;
2. 100 per cento della Società GAMMA S.r.l. ;
3. 66,66 per cento della DELTA Immobiliare S.r.l. ;
4. 66,66 per cento della EPSILON S.r.l..

EPSILON detiene a sua volta due partecipazioni (c.d. di secondo livello) nelle

seguenti società:

- i. una quota di partecipazione pari al 33,33 per cento nella società ZETA S.r.l.;
- ii. una quota di partecipazione pari al 20 per cento nella società ETA S.r.l.

Ciò posto, l'*Istante* intende conferire la propria quota di partecipazione in una NEWCO avente la forma di S.r.l. unipersonale che assumerà la funzione di 'personal holding', la quale assumerà un patrimonio netto di importo pari al valore fiscale delle quote oggetto di conferimento, determinato in euro 23.332.

Ciò premesso, l'*Istante* chiede chiarimenti in ordine all'applicazione al caso di specie della disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene applicabile all'operazione di conferimento prospettata il comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR considerato che sono irrilevanti - ai fini della determinazione dell'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa - le partecipazioni di secondo livello detenute dalle imprese commerciali direttamente partecipate da ALFA Holding.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. *decreto Crescita*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma 2-*bis* nell'articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni.

La novella legislativa interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2, cui fa rinvio, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce -

ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario - il controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono "scambiate".

Con circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "regime a realizzo controllato").

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. 'valore normale' di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale - presso ciascun soggetto conferente - della partecipazione conferita (neutralità indotta). Ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

La fruizione del regime fiscale di cui all'articolo 177, comma 2 del TUIR è peraltro subordinata al ricorrere di due circostanze:

- 1) i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

- 2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall'articolo 11-*bis* del decreto *Crescita*, con l'inserimento del comma 2-*bis* secondo cui «*Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lett. a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma*».

Il comma 2-*bis*, dunque, estende il regime del c.d. "realizzo controllato" ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).

Per effetto della novella, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile

anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.

Il comma *2-bis* amplia, in altri termini, l'ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell'applicazione del regime a realizzo controllato, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria.

La collocazione del comma *2-bis* all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177 del TUIR nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma *2-bis* alle "*partecipazioni conferite*" lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «*scambio di partecipazioni*» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).

L'estensione del regime è difatti subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni seguenti:

1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una *holding*);

2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni "qualificate" da

quelle "non qualificate".

Al riguardo, il riferimento al "conferente" porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di *holding* esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni "qualificate".

Nel regime delineato dall'articolo 177 del TUIR coesistono pertanto due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l'obiettivo finale è il conseguimento del c.d. controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-*bis*, viceversa, viene attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento - che deve essere una partecipazione definibile come "qualificata", richiamando il citato comma 2-*bis* i medesimi requisiti indicati nell'articolo 67, comma 1, lettera c-*bis*) del TUIR - e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente. Quest'ultimo sostanzialmente "converte" una partecipazione "qualificata" diretta in una analoga partecipazione "qualificata" indirettamente detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una *holding* unipersonale riconducibile al singolo conferente.

Per ciò che riguarda invece il requisito afferente il superamento delle soglie di 'qualificazione' previste dal citato comma 2-*bis* per i conferimenti di partecipazioni detenute in *holding* - come nel caso di specie - si osserva che il comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR detta disposizioni riguardanti le modalità di determinazione del rapporto partecipativo indiretto che richiedono di tenere conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa. Occorre avere riguardo in tal senso all'entità delle partecipazioni indirettamente detenute, come affermato dal secondo periodo del citato comma in base al quale «*le percentuali di qualificazione di*

*cui alla precedente lettera a) (...) si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale» secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR. Esse «si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa».*

Atteso il tenore letterale della disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*, che impone il superamento delle percentuali indicate alla lettera a) per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale secondo i criteri definiti dall'articolo 55 del TUIR, si ritiene che la presenza di partecipazioni 'sotto soglia' indirettamente detenute precluda l'integrazione del requisito di cui alla lettera a) come applicabile, in base al secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR, alle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni e non consente la fruizione del regime fiscale in esame.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che nel caso di specie, sia configurabile il requisito di cui alla lettera b) del comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR, trattandosi del conferimento di partecipazioni in una NEWCO, interamente partecipata dal conferente. Tuttavia, non si condivide la tesi dell'*Istante* di ritenere irrilevanti, ai fini del raggiungimento delle soglie di partecipazione di cui alla lettera a) - come richiamate dal secondo periodo del comma 2-*bis*, per i conferimenti aventi ad oggetto *holding* - le partecipazioni detenute dalle imprese commerciali indirettamente partecipate da ALFA Holding.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**